



## TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

*Ufficio Esecuzioni Immobiliari*

Il Giudice dell'esecuzione

letti gli atti del subprocedimento pendente al n. 76-3/2020 R.G.Es., sentite le parti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza odierna che si è tenuta mediante trattazione scritta;

ritenuto che l'istanza di differimento proposta dall'opponente debba essere disattesa per ragioni di economia processuale, in quanto il rigetto dell'istanza cautelare proposta («disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intervento spiegato da [REDACTED] o la sospensione dell'esecuzione limitatamente all'intervento spiegato da [REDACTED]») prescinde dalle difese della creditrice costituita, derivando piuttosto da autonome valutazioni dell'organo giudicante in ordine all'ammissibilità dell'istanza;

considerato che nella fattispecie l'opponente non ha contestato integralmente i crediti della precedente e di tutti gli altri intervenuti, bensì ha limitato l'istanza di sospensione agli effetti dell'intervento depositato da [REDACTED] in data 15 aprile 2021, ipotesi non espressamente contemplata dall'art. 624, comma 1, c.p.c., ma talvolta ammessa (in casi peculiari) da parte della giurisprudenza;

osservato tuttavia che anche laddove si ritenga l'esecutato legittimato a proporre con l'opposizione, sussumendola (correttamente) sotto l'art. 615 c.p.c., è nondimeno vero che in ogni caso – in ossequio a principi generali dell'ordinamento processuale – l'opponente deve allegare un interesse, attuale e concreto, alla sua proposizione, non potendo esso sussistere *in re ipsa*;

che la citata massima della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. 9 marzo 2015, n. 7108) non può essere invocata per obliterare il controllo di merito che l'organo giudicante è tenuto a compiere d'ufficio agli effetti di cui all'art. 100 c.p.c.,



dovendosi tale valutazione ancorare ad una situazione fattuale da valutarsi caso per caso e non suscettibile di astratta generalizzazione;

che del resto l'ammissibilità del rimedio previsto dall'art. 615 c.p.c. si giustifica solo in quanto la misura cautelare richiesta al Giudice dell'esecuzione determini un effetto apprezzabile sullo sviluppo del processo esecutivo, dovendo altrimenti la debitrice agire nelle forme ordinarie davanti al Giudice della cognizione, senza che da ciò (inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione) derivi alcun pregiudizio al diritto di difesa dell'interessata, la quale deve semplicemente indirizzare in altra sede le proprie doglianze;

ritenuto che nella fattispecie non vi è un interesse ad agire, concreto e attuale, per ottenere la sospensione degli effetti dell'intervento, tenuto conto che tali effetti non hanno alcuna intrinseca e immediata interferenza – alla luce della presenza di altri creditori titolati e dell'ingente ammontare complessivo dei rispettivi crediti – con lo sviluppo del processo esecutivo;

che tale interesse diverrà attuale in fase distributiva (per cui è in quella sede che dovrà sollevarsi la questione agitata con il ricorso introduttivo), mentre per le altre fasi anteriori è necessario che l'istante colleghi la contestazione dell'intervento con l'esistenza di un interesse effettivo, concreto e attuale, come quello (a titolo meramente esemplificativo) ad ottenere la cessazione della vendita a norma dell'art. 504 c.p.c.;

ritenuto perciò che nel caso di specie deve rilevarsi il difetto di una delle condizioni per agire in via cautelare ai sensi dell'art. 615 c.p.c. davanti al Giudice dell'esecuzione, derivandone l'inammissibilità dell'istanza di sospensione (l'unica sulla quale il Giudice dell'esecuzione deve provvedere all'esito dell'udienza camerale ex art. 185 disp. att. c.p.c.);

considerato che in esito alla pronuncia sulla sospensione occorre provvedere sulle spese della fase sommaria (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. 24 ottobre 2011 n. 22033; Cass. Civ. sez. III, 28 settembre 2012, n. 16525);



che parte opponente – in quanto soccombente (cfr. art. 91, comma 1, c.p.c.) – deve essere pertanto condannata al pagamento delle spese processuali in favore di Me.Co.In. s.r.l.;

che le stesse sono liquidate come dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta (assimilabile ad un procedimento cautelare senza fase istruttoria);

P.Q.M.

**rigetta** l'istanza di differimento dell'udienza avanzata da parte opponente;

visti gli artt. 615 e segg., 624 e 625 c.p.c.,

**rigetta** l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata in data 4 giugno 2021 e **fissa** il termine di un mese per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione della causa a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-*bis* c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;

**condanna** l'opponente al pagamento delle spese processuali della presente fase di opposizione in favore di [REDACTED], spese che liquida nel complessivo importo di € 2.632,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge;

**manda** alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Barcellona Pozzo di Gotto, 23/09/2021.

Il Giudice dell'esecuzione

*Dott. Giuseppe Lo Presti*

